

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 994)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro dell'Agricoltura e Foreste**

(PANDOLFI)

col **Ministro della Sanità**

(DEGAN)

e col **Ministro per gli Affari Regionali**

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1984

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Nell'ambito dell'attività intesa a promuovere e realizzare il benessere degli animali, nel senso più ampio sia a livello di semplice coabitazione con l'uomo a scopo di compagnia e di affezione, sia nei diversi momenti delle loro prestazioni e della loro utilizzazione sottoforma di apporto energetico (lavoro), di difesa, di sport, di svago, di sperimentazione, di alimento (carne, grassi, latte, uova, miele, etc.), di ma-

teria prima per la produzione di vestiti, calzature, di oggetti ornamentali e di prodotti industriali i più svariati, il Consiglio d'Europa, dopo la convenzione sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali del 13 dicembre 1968, resa esecutiva con legge 12 aprile 1973, n. 222, ha adottato:

— il 10 marzo 1976 la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti;

— il 10 maggio 1979 la Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello.

Nelle suddette Convenzioni è stata sostanziata la sintesi degli orientamenti zoofili e delle reali intenzioni dei Paesi aderenti nei confronti della protezione degli animali sia a livello di allevamento sia a livello di utilizzazione al macello, al fine di evitare agli animali stessi inutili sofferenze.

In campo nazionale tali aspetti risultano da tempo già tutelati, anche se in modo generico, dal codice penale che all'articolo 727 stabilisce pene a chi procura «inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale».

Per quanto riguarda in particolare gli allevamenti intensivi per la produzione della carne, il Ministero della Sanità con circolare n. 100 del 24 giugno 1966 ha precisato che, nelle forme di maltrattamento, rientra l'allevamento dei vitelli quando questi sono costretti in contenitori angusti e mantenuti in ambienti scarsamente ventilati e illuminati.

2. Nella prima Convenzione sono state codificate in modo organico le linee di comportamento dell'uomo verso gli animali a livello di produzioni zootecniche e sono stabiliti i requisiti essenziali cui, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze scientifiche, devono rispondere gli allevamenti relativamente all'alimentazione, alle attrezzature utilizzate e alle condizioni ambientali, ai fini del benessere degli animali e dello sviluppo della produzione animale.

L'articolo 8 della Convenzione istituisce un Comitato Permanente cui è affidato il compito di analizzare e studiare i vari sistemi di allevamento delle singole specie animali, allo scopo di rilevarne gli inconvenienti e di prescrivere le necessarie modifiche di strutture e di comportamento che possano eliminare tempestivamente ogni fenomeno che possa compromettere il «benessere degli animali».

Per quanto concerne la composizione di detto Consiglio Permanente è da precisare che ogni Parte contraente acquisisce titolo ad esservi rappresentata il che consentirà a ciascun Paese di partecipare alla definizione

delle direttive, tenendo anche conto della realtà e delle esigenze di produzione che gli sono proprie.

Analoghe considerazioni, in termini di tutela del benessere degli animali e quindi di esigenza di eliminare ogni forma di «inutile sofferenza», sono da farsi per quanto attiene alla Convenzione afferente la protezione degli animali da macello che disciplina l'avvicinamento al macello, il ricovero, l'immobilizzazione, lo stordimento e l'abbattimento degli animali della specie bovina, equina, suina e ovi-caprina, dei volatili e dei conigli e che trova già parziale riscontro nella normativa interna vigente (legge 2 agosto 1978, n. 439).

3. Oltre che per le menzionate considerazioni ispirate a motivi umanitari e zoofili, l'adesione del nostro Paese alle Convenzioni in parola si rende opportuna e necessaria, poichè dalla loro applicazione come da quella degli altri atti internazionali già adottati o «in itinere» intesi a conferire organica e armonica completezza al mosaico del «benessere degli animali» (Convenzione europea e direttive CEE per la protezione degli animali nei trasporti internazionali e al macello già citate, Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione approvata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge nazionale 19 dicembre 1975, n. 874, Convenzione relativa alla tutela della vita selvatica e all'ambiente naturale dell'Europa approvata a Berna il 19 settembre 1979, Carta dei diritti degli animali proclamata a Parigi presso l'UNESCO il 15 ottobre 1978, progetto di Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali destinati alla sperimentazione), sortiranno innegabili benefici anche in altri settori, quali la produzione qualitativa delle derrate alimentari di origine animale, le condizioni igieniche della produzione stessa, la profilassi delle malattie infettive e diffuse anche a carattere antropozoonosico, l'inquinamento ambientale delle acque e del terreno, l'equilibrio della natura, i rapporti sociali nazionali ed internazionali per il costante impegno nella ricerca di valori essenziali e universali.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Al recepimento delle due Convenzioni sopra illustrate nel nostro ordinamento interno si provvede con il presente disegno di legge, che ha natura di legge-quadro diretta ad assicurare l'attuazione uniforme da parte delle Regioni delle obbligazioni assunte dallo Stato italiano con le Convenzioni stesse.

A tali fini l'articolo 3 attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di dettare norme di indirizzo e di coordinamento, sulla base delle proposte e dei pareri formulati da una Commissione tecnica nazionale istituita dal successivo articolo 4 e composta, oltre che di rappresentanti ministeriali, anche da esperti del settore.

Infine l'articolo 5 fissa i limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecu-

niarie da irrorarsi dalle Regioni per le violazioni delle norme delle due Convenzioni raggruppate per ordine di gravità.

5. Quanto allo stato delle ratifiche si forniscono i seguenti elementi:

la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti è stata ratificata da: Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Repubblica Federale di Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna;

la Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello è stata ratificata da: Danimarca, Repubblica Federale di Germania, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Svezia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;

b) la Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo 1 con decorrenza dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 14 e dall'articolo 20.

Art. 3.

Con delibera adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in base ai principi contenuti nelle Convenzioni europee di cui all'articolo 1, nonché nelle Raccomandazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 8 della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) caratteristiche degli impianti;
- b) igiene dell'alimentazione;

- c) accudimento;
- d) adempimento a carico dei privati;
- e) attività relative alla macellazione;
- f) autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.

Art. 4.

È istituita con decreto del Ministro della sanità una Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

- a) tre funzionari del Ministero della sanità di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;
- b) tre rappresentanti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;
- e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;
- f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- g) tre esperti delle Regioni designati dalla Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;
- h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;
- i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;
- l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;
- m) un esperto designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Ministro della sanità può nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I membri della Commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

La Commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle Regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per le violazioni delle sottoelencate norme delle Convenzioni di cui all'articolo 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:

da lire 100.000 a lire 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'articolo 6 della Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'articolo 3, comma secondo, dell'articolo 4, comma secondo, dell'articolo 7, commi secondo, terzo e ottavo, della Convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da lire 300.000 a lire 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'articolo 5 della Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 3, comma primo, dall'articolo 4, comma primo, dall'articolo 6, dall'articolo 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'articolo 8 e dall'articolo 9 della Convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da lire 500.000 a lire 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimento e lo spazio appro-

priati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'articolo 4 della Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della Convenzione sulla protezione degli animali da macello.

Art. 6.

Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalità previste dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

**CONVENTION EUROPÉENNE
SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX
DANS LES ÉLEVAGES**

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions communes pour protéger les animaux dans les élevages, en particulier dans les systèmes modernes d'élevage intensif,

Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Principes généraux

Article 1

La présente Convention s'applique à l'alimentation, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les systèmes modernes d'élevage intensif. Au sens de la présente Convention, on entend par « animaux » ceux qui sont élevés ou gardés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux, de fourrures ou à d'autres fins agricoles et par « systèmes modernes d'élevage intensif » ceux qui utilisent surtout des installations techniques exploitées principalement à l'aide de dispositifs automatiques.

Article 2

Chaque Partie Contractante donne effet aux principes de protection des animaux fixés dans la présente Convention aux articles 3 à 7.

Article 3

Tout animal doit bénéficier d'un logement, d'une alimentation et des soins qui — compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d'adaptation et de domestication — sont appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

Article 4

1. La liberté de mouvement propre à l'animal, compte tenu de son espèce et conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scien-

tifiques, ne doit pas être entravée de manière à lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.

2. Lorsqu'un animal est continuellement ou habituellement attaché, enchaîné ou maintenu, il doit lui être laissé un espace approprié à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

Article 5

L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la circulation d'air, l'aération du logement de l'animal et les autres conditions ambiantes telles que la concentration des gaz ou l'intensité du bruit, doivent — compte tenu de son espèce, de son degré de développement, d'adaptation et de domestication — être appropriés à ses besoins physiologiques et éthologiques, conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques.

Article 6

Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.

Article 7

1. La condition et l'état de santé de l'animal doivent faire l'objet d'une inspection approfondie à des intervalles suffisants pour éviter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans le cas d'animaux gardés dans des systèmes modernes d'élevage intensif.

2. Les installations techniques dans les systèmes modernes d'élevage intensif doivent faire l'objet, au moins une fois par jour, d'une inspection approfondie et tout défaut constaté doit être éliminé dans les délais les plus courts. Lorsqu'un défaut ne peut être éliminé sur le champ, toutes les mesures temporaires nécessaires pour préserver le bien-être des animaux doivent être prises immédiatement.

TITRE II

Dispositions détaillées pour la mise en œuvre

Article 8

1. Il est constitué, dans l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, un Comité Permanent.

2. Toute Partie Contractante a le droit de désigner un représentant au Comité Permanent. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie Contractante à la Convention a le droit de se faire représenter au Comité par un observateur.

3. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe convoque le Comité Permanent chaque fois qu'il l'estime nécessaire et, en tout cas, si la majorité des représentants des Parties Contractantes ou le représentant de la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, en formulent la demande.

4. La majorité des représentants des Parties Contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité Permanent.

5. Le Comité Permanent prend ses décisions à la majorité des voix exprimées; toutefois, l'unanimité des voix exprimées est exigée pour:

a) l'adoption des recommandations visées au paragraphe 1 de l'article 9;

b) la décision d'admettre des observateurs autres que ceux visés au paragraphe 2 du présent article;

c) l'adoption du rapport visé à l'article 13, rapport qui, le cas échéant, fait état des opinions divergentes.

6. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité Permanent établit son règlement intérieur.

Article 9

1. Le Comité Permanent est chargé d'élaborer et d'adopter des recommandations aux Parties Contractantes contenant des dispositions détaillées en vue de l'application des principes énoncés au Titre I de la présente Convention; ces dispositions doivent se fonder sur les connaissances scientifiques concernant les différentes espèces.

2. Aux fins de l'accomplissement de ses tâches telles que visées au paragraphe 1 du présent article, le Comité Permanent suit l'évolution de la recherche scientifique et des nouvelles méthodes en matière d'élevage.

3. Sauf si un délai plus long est fixé par le Comité Permanent, toute recommandation prend effet en tant que telle six mois après la date de son adoption par le Comité. A partir de la date à laquelle une recommandation prend effet, toute Partie Contractante doit, soit la mettre en œuvre, soit informer le Comité Permanent par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des raisons pour lesquelles elle a décidé qu'elle n'est pas ou n'est plus en mesure de la mettre en œuvre.

4. Si deux ou plusieurs Parties Contractantes ou la Communauté Economique Européenne, elle-même Partie Contractante, ont notifié conformément au paragraphe 3 du présent article, leur décision de ne pas mettre ou de ne plus mettre en œuvre une recommandation, cette recommandation cesse d'avoir effet.

Article 10

Le Comité Permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté qui peut surgir entre Parties Contractantes concernant l'application de la présente Convention.

Article 11

Le Comité Permanent peut, à la demande d'une Partie Contractante, exprimer un avis consultatif sur toute question relative à la protection des animaux.

Article 12

En vue d'assister le Comité Permanent dans ses travaux, toute Partie Contractante peut désigner un ou plusieurs organes auxquels ce Comité peut demander des informations et des conseils. Les Parties Contractantes communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le nom et l'adresse desdits organes.

Article 13

Le Comité Permanent soumet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, à l'expiration de la troisième année après l'entrée en vigueur de la présente Convention et à l'expiration de chaque période ultérieure de trois ans, un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention, en y inculant s'il l'estime nécessaire des propositions visant à amender la Convention.

TITRE III

Dispositions finales

Article 14

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à celle de la Communauté Economique Européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 15

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalités qu'il

jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.

Article 16

1. Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 17 de la présente Convention.

Article 17

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 18

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie Contractante non membre du Conseil:

- a) toute signature;
- b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 14 et 15;
- d) toute recommandation visée au paragraphe 1 de l'article 9 et la date à laquelle elle prendra effet;
- e) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 del l'article 9;
- f) toute communication reçue en application des dispositions de l'article 12;
- g) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 16;

h) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 17 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 10 mars 1976, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione fra cui quello in lingua francese qui sopra riportato.*

**CONVENZIONE EUROPEA
SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO**

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Ritenendo auspicabile adottare disposizioni comuni per proteggere gli animali negli allevamenti, in particolare nei sistemi moderni di allevamento intensivo,

Hanno convenuto su quanto segue:

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

La presente Convenzione si applica all'alimentazione, alle cure ed al ricovero degli animali specie nei sistemi moderni di allevamento intensivo. Ai sensi della presente Convenzione, per «animali» si intende quelli che sono allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, di pellicce o per altri scopi agricoli; per «sistemi moderni d'allevamento intensivo» s'intende gli allevamenti che utilizzano soprattutto installazioni tecniche che vengono sfruttate principalmente mediante dispositivi meccanici.

Articolo 2

Ciascuna Parte Contraente dà effetto ai principi relativi alla protezione degli animali fissati negli articoli da 3 a 7 della presente Convenzione.

Articolo 3

Ogni animale deve beneficiare di un ricovero, di una alimentazione e di cure che — tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, d'adattamento e di addomesticamento — siano appropriate ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche.

Articolo 4

1. La libertà di movimento peculiare all'animale, tenuto conto della sua specie e conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, non deve essere ostacolata in maniera che ciò possa procurargli sofferenze o danni inutili.

2. Se un animale viene continuamente o abitualmente legato, incatenato o tenuto costretto, bisogna assicurargli sufficiente spazio per i suoi bisogni fisiologici ed etologici, conformemente a quanto dettato dall'esperienza acquisita e dalle conoscenze scientifiche.

Articolo 5

L'illuminazione, la temperatura, il tasso di umidità, la circolazione dell'aria, l'aerazione del ricovero dell'animale e le altre condizioni ambientali quali la concentrazione dei gas o l'intensità del rumore devono essere appropriati — tenuto conto della specie, del suo grado di sviluppo, di adattamento e di addomesticamento — ai suoi bisogni fisiologici ed etologici, in conformità con l'esperienza acquisita e le cognizioni scientifiche.

Articolo 6

Nessun animale deve essere alimentato in modo tale che ne risultino sofferenze e danni inutili; inoltre la sua alimentazione non deve contenere sostanze che possano causargli sofferenze o danni inutili.

Articolo 7

1. Le condizioni e lo stato di salute dell'animale devono essere oggetto di una accurata ispezione da effettuarsi a ragionevoli intervalli per evitargli sofferenze inutili, e comunque almeno una volta al giorno nel caso di animali tenuti nei moderni sistemi di allevamento intensivo.

2. Le installazioni tecniche dei sistemi moderni d'allevamento intensivo devono essere oggetto di una ispezione approfondita almeno una volta al giorno, mentre si dovrà provvedere, nel più breve lasso di tempo possibile, all'eliminazione di eventuali difetti constatati. Nel caso che sia impossibile eliminare il difetto sul posto, bisogna prendere immediatamente tutte le misure temporanee necessarie per preservare il benessere degli animali.

TITOLO II

Disposizioni dettagliate per la messa in opera

Articolo 8

1. Nell'anno susseguente all'entrata in vigore della presente Convenzione è istituito un Comitato Permanente.

2. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare un rappresentante presso il Comitato Permanente. Ciascun Paese membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte Contraente della Convenzione ha il diritto di farsi rappresentare presso il Comitato nella persona di un osservatore.

3. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa convoca il Comitato Permanente ogni qualvolta lo ritiene necessario e comunque ogni volta che la maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti o il rappresentante della Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, ne faranno richiesta.

4. La maggioranza dei rappresentanti delle Parti Contraenti costituisce il *quorum* necessario per tenere una riunione del Comitato Permanente.

5. Il Comitato Permanente prende le sue decisioni a maggioranza dei voti espressi; tuttavia, l'unanimità dei voti espressi è richiesta nei seguenti casi:

- a) adozione di raccomandazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9;
- b) decisione di ammettere osservatori diversi da quelli previsti al paragrafo 2 del presente articolo;
- c) adozione del rapporto di cui all'articolo 13, rapporto che, all'occasione, manifesti divergenze di opinione.

6. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato Permanente stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 9

1. Il Comitato Permanente ha il compito di elaborare e di adottare le raccomandazioni rivolte alle Parti Contraenti che contengano disposizioni dettagliate in vista dell'applicazione dei principi enunciati al Titolo I della presente Convenzione; tali disposizioni devono essere fondate sulle conoscenze scientifiche relative alle diverse specie.

2. Ai fini dell'adempimento dei compiti affidatigli, quali quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, il Comitato Permanente segue l'evoluzione della ricerca scientifica nonchè dei nuovi metodi in materia di allevamento del bestiame.

3. Salvo che il Comitato Permanente non stabilisca un termine più lungo, ogni raccomandazione ha effetto in quanto tale sei mesi dopo la data della sua adozione da parte del Comitato. A partire dalla data in cui una raccomandazione ha effetto, ogni Parte Contraente deve sia darle attuazione che informare il Comitato Permanente con notifica, indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dei motivi per cui ha deciso di non poter o non essere più in grado di attuarla.

4. Qualora due o più Parti Contraenti o la Comunità Economica Europea, essa stessa Parte Contraente, abbiano notificato, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, la loro decisione di non dare attuazione o non dare più attuazione ad una raccomandazione, la raccomandazione medesima cessa di avere effetto.

Articolo 10

Il Comitato Permanente facilita per quanto necessario la composizione amichevole di qualsiasi difficoltà che possa sorgere fra le Parti Contraenti in merito all'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 11

Il Comitato Permanente può, su richiesta di una delle Parti Contraenti, esprimere parere consultivo su qualsiasi questione che abbia attinenza con la protezione degli animali.

Articolo 12

Al fine di assistere il Comitato Permanente nei suoi lavori, ciascuna Parte Contraente può designare uno o più organi ai quali il Comitato stesso potrà rivolgersi per consigli ed informazioni. Le Parti Contraenti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo degli organi in questione.

Articolo 13

Il Comitato Permanente sottopone al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, allo scadere del terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed allo scadere di ogni ulteriore triennio, un rapporto sul lavoro svolto e sul funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritiene opportuno, proposte miranti ad emendare la Convenzione.

TITOLO III

Disposizioni finali

Articolo 14

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché alla firma della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo che sarà depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l'abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data prevista al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo a partire dalla data in cui avrà depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 15

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione avverrà mediante deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avrà effetto sei mesi dopo a partire dalla data in cui lo strumento stesso sarà depositato.

Articolo 16

1. Ciascuna Parte Contraente può designare, al momento della firma o al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione il o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.

2. Ogni Parte Contraente, al momento di depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualsiasi altro momento susseguente, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione stessa di cui assicurerà le relazioni internazionali o per il quale è abilitata a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata per quel che riguarda il territorio indicato nella detta dichiarazione, secondo le modalità previste dall'articolo 17 della presente Convenzione.

Articolo 17

1. Ciascuna Parte Contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo a partire dalla data in cui la notifica sarà pervenuta nelle mani del Segretario Generale.

Articolo 18

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché a tutte le Parti Contraenti non membri del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della Convenzione stessa;
- d) ogni raccomandazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 9 e la data in cui la raccomandazione stessa entrerà in vigore;

- e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9;
- f) ogni comunicazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12;
- g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 e 3 dell'articolo 16;
- h) ogni notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 17 e la data in cui la denuncia entrerà in vigore.

IN FEDE di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati in tale senso, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Strasburgo il 10 marzo 1976, in inglese e francese, entrambi i testi facendo fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie ed aderenti.

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX D'ABATTAGE

LES ETATS membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

CONSIDÉRANT qu'il est opportun d'assurer la protection des animaux destinés à l'abattage;

CONSIDÉRANT que les méthodes d'abatage épargnant aux animaux des souffrances et des douleur dans la mesure du possible doivent être d'application uniforme dans leurs pays;

CONSIDÉRANT que les méthodes d'abattage épargnant aux animaux des souffrances et des douleur dans la mesure du possible doivent être d'application uniforme dans leur pays;

CONSIDÉRANT que la crainte, l'angoisse, les douleurs et les souffrances d'un animal lors de l'abattage risquent d'influencer la qualité de la viande,

SON CONVENUS de ce qui suit:

CHAPITRE I

Principes généraux

Article 1

1. La présente Convention s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement et à l'abattage des animaux domestiques appartenant aux espèces suivantes: solipèdes, ruminants, porcins, lapins et volailles.

2. Au sens de la présente Convention, on entend par:

Abattoir: Tout établissement ou installation sous contrôle sanitaire, conçu pour la réalisation des opérations professionnelles d'abattage d'animaux en vue d'obtenir des denrées destinées à la consommation publique ou de mise à mort d'animaux pour tout autre motif;

Acheminement: Le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, ou des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;

Hébergement: Le fait de détenir un animal pour lui prodiguer les soins nécessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts de l'abattoir;

Immobilisation: L'application à un animal de tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention pour limiter ses mouvements en vue de faciliter l'étourdissement ou l'abattage;

Etourdissement: Tout procédé conforme aux dispositions de la présente Convention qui, lorsqu'il est appliqué à un animal le plonge dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'intervention de la mort. Lors de l'étourdissement, il faut exclure en tout état de cause toute souffrance évitable aux animaux.

Abattage: Le fait de mettre à mort un animal après immobilisation, étourdissement et saignée sauf exceptions prévues au Chapitre III de la présente Convention.

Article 2

1. Chaque Partie Contractante prend les mesures nécessaires afin d'assurer l'application effective des dispositions de la présente Convention.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte à la faculté des Parties Contractants d'adopter des règles plus strictes visant la protection des animaux.

3. Chaque Partie Contractante veille à ce que la conception, la construction et les aménagements des abattoirs ainsi que leur fonctionnement assurent les conditions appropriées prévues par la présente Convention afin d'éviter, dans toute la mesure du possible, de provoquer des excitations, des douleurs ou des souffrances aux animaux.

4. Chaque Partie Contractant veille à épargner aux animaux dans les abattoirs ou hors de ceux-ci toute douleur ou souffrance évitable.

CHAPITRE II

Livraison des animaux aux abattoirs et hébergement de ceux-ci jusqu'à leur abattage

Article 3

1. Les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible. Pendant les attentes dans les moyens de transports, ils doivent être à l'abri d'influences climatiques extrêmes et bénéficier d'une aération appropriée.

2. Le personnel commis à l'acheminement et à l'hébergement des animaux doit avoir les connaissances et capacités requises et respecter les exigences énoncées dans la présente Convention.

SECTION I

Acheminement des animaux dans l'enceinte des abattoirs

Article 4

1. Les animaux doivent être déchargés et acheminés avec ménagement.

2. Un équipement approprié tel que ponts, rampes ou passerelles doit être utilisé pour le déchargement des animaux. Cet équipement doit

être pourvu d'un plancher non glissant et, si nécessaire, d'une protection latérale. Les ponts, rampes et passerelles doivent être aussi peu inclinés que possible.

3. Les animaux ne doivent être ni apeurés ni excités. Il faut en tout cas veiller à ce que les animaux ne soient pas versés et ne puissent pas tomber des ponts, rampes ou passerelles. Il est en particulier interdit de soulever les animaux par la tête, par les pattes ou par la queue d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances.

4. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement; s'ils sont déplacés en empruntant de couloirs, ceux-ci doivent être conçus de façon que les animaux ne puissent pas se blesser.

Article 5

1. Les animaux doivent être déplacés en utilisant leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. Il est notamment interdit de frapper les animaux sur des parties du corps particulièrement sensibles ou de les pousser en touchant de telles parties. Les appareils à décharge électrique ne peuvent être utilisés que pour les bovins et les porcins, à condition que les décharges ne durent pas plus de deux secondes, qu'elles soient suffisamment espacées et que les animaux disposent de l'espace nécessaire pour se déplacer; les décharges ne doivent être appliquées que sur la musculature appropriée.

2. Il est interdit d'écraser, de tordre, voire de casser la queue de animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits.

3. Les cages, paniers ou caissons contenant des animaux doivent être manipulés avec ménagement; il est interdit de les lancer à terre ou de les renverser.

4. Les animaux livrés dans des cages, paniers ou caissons à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier pour éviter que les extrémités des animaux ne soient blessées. Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés individuellement.

Article 6

1. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d'abattage que si leur abattage peut y être pratiqué aussitôt.

2. Si les animaux ne sont pas abattus immédiatement après leur arrivée, ils doivent être hébergés.

SECTION II

Hébergement des animaux

Article 7

1. Les animaux doivent être gardés à l'abri des influences météorologiques ou climatiques défavorables. Les abattoirs doivent disposer d'in-

stallations suffisantes pour la stabulation ou le parcage des animaux comportant une protection contre les intempéries.

2. Le sol des lieux de déchargement, de passage, de stationnement ou d'hébergement des animaux ne doit pas être glissant. Il doit pouvoir être nettoyé et désinfecté et permettre l'écoulement total des liquides.

3. Les abattoirs doivent disposer d'emplacements couverts comportant des dispositifs d'attache avec mangeoires et abreuvoirs.

4. Si des animaux sont obligés de passer la nuit à l'abattoir, ils doivent être hébergés et si nécessaire attachés, en leur ménageant la possibilité de se coucher.

5. Les animaux naturellement hostiles entre eux en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine doivent être séparés.

6. Si les animaux ont été transportés dans des cages, paniers ou dissons, ils doivent être abattus aussitôt que possible; sinon ils doivent recevoir abreuvement et nourriture, conformément aux dispositions de l'article 8.

7. Si les animaux ont été soumis à des températures élevées par temps humide, il faut veiller à leur rafraîchissement.

8. Lorsque les conditions climatiques l'exigent (par exemple forte humidité, basses températures), les animaux doivent être mis en stabulation. Les étables doivent être aérées. Pendant l'affouragement, les étables doivent être suffisamment éclairées.

SECTION III

Soins aux animaux

Article 8

1. De l'eau doit être mise à la disposition des animaux, à moins qu'ils ne soient conduits dans les locaux d'abattage aussitôt que possible.

2. A l'exception de ceux qui seront abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée, les animaux doivent être modérément affouragés et abreuvés à intervalles appropriés.

3. Si les animaux ne sont pas à l'attache, ils doivent disposer de mangeoires leur permettant de s'alimenter sans perturbation.

Article 9

1. La condition et l'état de santé des animaux doivent faire l'objet d'une inspection au moins chaque matin et chaque soir.

2. Les animaux malades, affaiblis ou blessés doivent être immédiatement abattus. Si l'abattage immédiat n'est pas possible, ils doivent être séparés en vue d'être abattus.

SECTION IV

Autres dispositions

Article 10

Chaque Partie Contractant peut autoriser des dérogations aux dispositions du Chapitre II de la présente Convention pour ce qui concerne les rennes.

Article 11

Chaque Partie Contractante peut prévoir que les dispositions du Chapitre II de la présente Convention s'appliquent *mutatis mutandis* à la livraison et l'hébergement des animaux hors de abattoirs.

CHAPITRE III

Abattage des animaux

Article 12

Les animaux doivent être immobilisés immédiatement avant leur abattage si cela s'avère nécessaire, et, sauf exceptions prévues à l'article 17, étourdis selon les procédés appropriés.

Article 13

Dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d'éviter toutes douleurs, souffrances et excitations ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire.

Article 14

Il est interdit d'utiliser des moyens de contention causant des souffrances évitables, de lier les membres postérieurs des animaux ou de les suspendre avant l'étourdissement et, dans le cas d'abattage rituel, avant la fin de la saignée. Toutefois, l'interdiction de suspendre les animaux ne s'applique pas à l'abattage de volailles et des lapins à condition que la suspension précède immédiatement l'étourdissement.

Article 15

Les opérations d'abattage autres que celles visées au paragraphe 2 de l'article 1 ne peuvent être commencées qu'après la mort de l'animal.

Article 16

1. Les procédés d'étourdissement autorisés par les Parties Contractantes doivent plonger l'animal dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à l'abattage, lui épargnant en tout état de cause toute souffrance évitable.

2. L'utilisation de la puntilla, de la masse et du merlin est interdite.

3. Pour le solipèdes, ruminants et porcins, les seuls procédés d'étourdissement autorisés sont les suivants:

— moyens mécaniques par utilisation d'un instrument avec percussion ou perforation au niveau du cerveau;

— électronarcose;

— anesthésie au gaz.

4. Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article en cas d'abattage d'un animal par l'exploitant pour sa propre consommation à l'endroit où l'animal se trouve.

Article 17

1. Chaque Partie Contractante peut autoriser des dérogations aux dispositions relatives à l'étourdissement préalable dans les cas suivants:

— abattages selon des rites religieux;

— abattages d'extrême urgence lorsque l'étourdissement n'est pas possible;

— abattages de volailles et de lapins selon de procédés agréés, provoquant une mort instantanée des animaux;

— mise à mort d'animaux pour des raisons de police sanitaire, si des raisons particulières l'exigent.

2. Toute Partie Contractante qui fera usage des dérogations prévues au paragraphe 1 du présent article devra toutefois veiller à ce que lors de tels abattages ou mises à mort, toute douleur ou souffrance évitable soit épargnée aux animaux.

Article 18

1. Chaque Partie Contractante s'assure de l'aptitude des personnes procédant professionnellement à l'immobilisation, à l'étourdissement et à l'abattage des animaux.

2. Chaque Partie Contractante veille à ce que les instruments, appareils ou installations nécessaires à l'immobilisation des animaux et à leur étourdissement répondent aux exigences de la Convention.

Article 19

Chaque Partie Contractante qui autorise les abattages selon des rites religieux doit s'assurer de l'habilitation des sacrificateurs par des organi-

smes religieux dans la mesure où elle ne délivre pas elle-même les autorisations nécessaires.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

Article 20

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à celle de la Communauté Economique Européenne. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt du quatrième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de toute Partie signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera après la date visée au paragraphe 2 du présent article, six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 21

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter, selon les modalités qu'il jugera opportunes, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet six mois après la date de son dépôt.

Article 22

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23

1. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 24

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie Contractante non membre du Conseil:

- a) toute signature;
- b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 20 et 21;
- d) toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 22;
- e) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 22;
- f) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 23 et de la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 10 mai 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacune des Parties signataires et adhérentes.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione fra cui quello in lingua francese qui sopra riportato.*

**CONVENZIONE EUROPEA
SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA MACELLO**

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Tenuto conto dell'opportunità di assicurare la protezione degli animali destinati all'abbattimento;

Tenuto conto che i metodi di abbattimento che risparmiano nei limiti del possibile agli animali sofferenze e dolori devono avere un'applicazione uniforme nei rispettivi Paesi;

Tenuto conto che la paura, la tensione, i dolori e le sofferenze di un animale al momento dell'abbattimento rischiano di influenzare la qualità della carne;

Convengono su quanto segue:

CAPITOLO I

Principi generali

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica all'avviamento, al ricovero, all'immobilizzazione, allo stordimento e all'abbattimento degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame.

2. Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

Macello: ogni stabilimento o installazione soggetti a controllo sanitario, progettati per la realizzazione delle operazioni professionali relative all'abbattimento degli animali al fine di ottenere prodotti destinati al consumo umano o per l'abbattimento degli animali per motivi diversi da questo;

Avvio: lo scarico o avviamento di un animale dalla banchina di scarico, ovvero dai locali di stabulazione, dai recinti del macello fino ai locali o agli spiazzi di macellazione;

Ricovero: il fatto di trattenere un animale per prodigargli le cure necessarie prima dell'abbattimento (abbeveramento, nutrizione, riposo) nei locali di stabulazione, nei parchi e negli spiazzi coperti del macello;

Immobilizzazione: l'applicazione all'animale di ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione per limitarne i movimenti al fine di facilitarne lo stordimento e l'abbattimento;

Stordimento: ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione che, una volta applicato all'animale, lo riduca in uno stato di incoscienza nel quale viene mantenuto fino all'intervento della morte. Al momento dello stordimento bisogna escludere, in ogni caso, ogni sofferenza evitabile all'animale;

Macellazione: la messa a morte di un animale dopo l'immobilizzazione, lo stordimento e scannamento, salvo le eccezioni previste al Capitolo III della presente Convenzione.

Articolo 2

1. Ciascuna Parte Contraente prende le misure necessarie al fine di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà limitare la facoltà delle Parti Contraenti di adottare misure più severe che mirino alla protezione degli animali.

3. Ciascuna Parte Contraente vigila affinché la progettazione, costruzione e conduzione dei mattatoi, nonché il loro funzionamento, assicurino le condizioni appropriate previste dalla presente Convenzione al fine di evitare, nella massima misura possibile, di provocare eccitazioni, dolori o sofferenze agli animali.

4. Ciascuna Parte Contraente vigila per risparmiare agli animali abbattuti nei macelli o fuori di essi qualsiasi dolore o sofferenze evitabili.

CAPITOLO II

Consegna degli animali ai mattatoi e ricovero dei medesimi fino alla loro macellazione

Articolo 3

1. Gli animali devono essere scaricati nel più breve tempo possibile. Durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresì di una aerazione adeguata.

2. Il personale addetto all'avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere necessarie conoscenze e capacità e deve altresì rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.

SEZIONE I

Avviamento degli animali verso il recinto del mattatoio

Articolo 4

1. Gli animali devono essere scaricati ed avviati con ogni cura.

2. Una attrezzatura adeguata, come ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per le operazioni di scarico del bestiame. Tale attrezzatu-

ra deve essere fornita di un impiantito che non sia sdruciolevole e, se necessario, di protezione laterale. I ponti, le rampe e le passerelle dovranno avere una pendenza minima.

3. Gli animali non devono essere nè impauriti nè eccitati. In ogni caso bisogna aver cura affinchè gli animali non si rovescino o possano cadere dai ponti, dalle rampe o dalle passerelle. In particolare è proibito sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda in modo tale che questo provochi loro dolori o sofferenze.

4. Se necessario, gli animali devono essere condotti singolarmente; se vengono spostati utilizzando corridoi, questi ultimi devono essere concepiti in modo tale che gli animali non possano ferirsi.

Articolo 5

1. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli strumenti destinati a dirigere gli animali non devono essere impiegati altro che a questo fine ed unicamente in tempi brevi. È proibito, in particolare, colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o di spingerli toccando le suddette parti. Le apparecchiature a scarica elettrica non possono essere utilizzate che per i bovini ed i suini, a condizione che la durata delle scariche non vada oltre i due secondi, che esse siano sufficientemente distanziate e che gli animali dispongano dello spazio necessario per spostarsi; le scariche non possono essere applicate che sulla muscolatura appropriata.

2. È proibito schiacciare, torcere, tentare di spezzare la coda degli animali o di colpirli agli occhi. I colpi inferti senza criterio, in particolare i calci, sono proibiti.

3. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è proibito lasciarli cadere o rovesciarli.

4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite alle estremità degli animali stessi. Se del caso, gli animali devono essere scaricati singolarmente.

Articolo 6

1. Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.

2. Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero.

SEZIONE II

Ricovero degli animali

Articolo 7

1. Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici sfavorevoli. I mattatoi devono disporre di installazioni

sufficienti per la stabulazione o stabbiatura degli animali e capaci di offrire loro una protezione contro le intemperie.

2. L'impiantito dei locali di scarico, di passaggio, stazionamento o ricovero degli animali non deve essere sdruciolevole, ma tale da permettere la pulizia e la disinfezione oltre allo scolo completo dei liquami.

3. I mattatoi devono disporre di zone coperte munite di dispositivi di attacco con mangiatoie e abbeveratoi.

4. Qualora alcuni animali siano costretti a passare la notte nel mattatoio, si deve provvedere al loro ricovero e, se necessario, legarli ma in maniera tale che possano accovacciarsi.

5. Gli animali che per motivi di specie, sesso, età o di origine sono ostili fra di loro devono essere separati.

6. Gli animali che sono stati trasportati in gabbie, cesti o casse, devono essere abbattuti il più presto possibile; nel caso contrario devono essere abbeverati ed alimentati conformemente con quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 8.

7. Qualora gli animali siano stati sottoposti a temperature elevate con tempo umido, si deve provvedere a rinfrescarli.

8. Allorchè le condizioni climatiche lo esigono (ad esempio forte umidità, basse temperature) gli animali devono essere posti in stabulazione. Le stalle devono essere arieggiate. Durante il foraggiamento le stalle devono essere sufficientemente illuminate.

SEZIONE III

Cura degli animali

Articolo 8

1. Gli animali devono avere a disposizione l'acqua, a meno che non siano avviati nei locali di macellazione al più presto possibile.

2. Ad eccezione di quelli che saranno abbattuti entro le dodici ore dopo l'arrivo, gli animali devono essere foraggiati ed abbeverati moderatamente ad intervalli appropriati.

3. Quando non sono legati, gli animali devono poter disporre di mangiatoie per foraggiarsi senza essere disturbati.

Articolo 9

1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di una ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera.

2. Gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se ciò non è possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.

SEZIONE IV

Altre disposizioni

Articolo 10

Ciascuna delle Parti Contraenti può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al Capitolo II della presente Convenzione per quanto riguarda le renne.

Articolo 11

Ciascuna delle Parti Contraenti può prevedere affinché le disposizioni del Capitolo II della presente Convenzione vengano applicate, *mutatis mutandis*, alla consegna ed al ricovero degli animali al di fuori dei mattatoi.

CAPITOLO III

Macellazione degli animali

Articolo 12

Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati.

Articolo 13

Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione.

Articolo 14

È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento; e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato. Tuttavia la proibizione di appendere gli animali non si applica alla macellazione del pollame e dei conigli, a condizione che la sospensione preceda immediatamente la fase di stordimento.

Articolo 15

Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 1 non possono avere inizio se non dopo la morte dell'animale.

Articolo 16

1. Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti Contraenti, gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza nel quale vanno mantenuti sino al momento dell'abbattimento, risparmiando comunque loro ogni sofferenza evitabile.

2. È proibito l'impiego dello stiletto, della mazza e dell'accetta (mazzapicchio).

3. Per quanto riguarda i solipedi, i ruminanti ed i suini i soli procedimenti autorizzati sono i seguenti:

mezzi meccanici mediante l'impiego di uno strumento a percussione o perforazione al livello del cervello;
elettronarcosi;
anestesia con il gas.

4. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel caso di abbattimento di un animale da parte dell'allevatore e per suo uso e consumo nel luogo stesso in cui l'animale si trova.

Articolo 17

1. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi:

abbattimento secondo riti religiosi;
abbattimento di estrema urgenza allorchè non è possibile praticare lo stordimento;
abbattimento di pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali;
abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purchè motivato da ragioni particolari.

2. Le Parti Contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, a che nel caso di simili abbattimenti venga risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili.

Articolo 18

1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacità professionali delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali.

2. Ciascuna Parte Contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.

Articolo 19

Ciascuna Parte Contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte Contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 20

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché alla firma della Comunità Economica Europea. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire da sei mesi dopo che è stato depositato il quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di uno Stato membro del Consiglio d'Europa.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Parte firmataria che l'abbia ratificata, accettata o approvata dopo la data di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sei mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 21

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dello strumento di adesione, che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 22

1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.

2. Ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento susseguente, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione stessa, e di cui garantisce le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato nella detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

Articolo 23

1. Ciascuna Parte Contraente potrà, per quello che la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.

Articolo 24

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati Membri del Consiglio e ad ogni Parte Contraente non membro del Consiglio:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente a quanto stabilito negli articoli 20 e 21;
- d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22;
- e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 3 dell'articolo 22;
- f) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23, nonchè la data in cui la denuncia avrà effetto.

IN FEDE di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Strasburgo il 10 agosto 1979, in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.